



**Città di Tradate**  
(Provincia di Varese)

## **LAVORI PUBBLICI**

\*\*\*\*\*

### **Ordinanza n. 22 del 02/03/2019**

Oggetto: Taglio piante pericolose lungo la Via ai Ronchi.

### **IL VICE SINDACO**

Premesso che ricorrentemente pervengono esposti da parte di cittadini circa lo stato di incuria e abbandono di taluni apprezzamenti boschivi lungo la Via Ai Ronchi che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa dell'incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di spettanza come il taglio di rami che si protendono oltre il ciglio stradale e di piante di alto fusto le quali risultano spesso ammalorate e quindi suscettibili di cadute;

Considerato che:

- tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento o copiose nevicate cui sovente è interessato il territorio comunale;
- in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che possono cadere sulla sede stradale;
- l'Amministrazione Comunale deve procedere ad un intervento di riqualificazione del pozzo di acquedotto ubicato in Via Ai Ronchi e che tali lavori comportano l'utilizzo di attrezzature trasportate da automezzi di grosse dimensioni che trovano difficoltà ad attraversare il tratto di Via Ai Ronchi di accesso al pozzo medesimo;

Ritenuto necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione stradale nonché di ostacolo al passaggio degli automezzi necessari per l'intervento di riqualificazione del pozzo di acquedotto;

Visto l'art. 29 "Piantagioni e siepi" del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. – Nuovo Codice della Strada – che fa obbligo ai *"proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano la leggibilità dalla distanza e dalla angolazioni necessarie"*;

Visto l'art. 10 del Regolamento Comunale per la tutela della sicurezza urbana che fa obbligo *"I proprietari, i locatari e i concessionari di aree nelle quali sono radicati alberi hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e di tutelare l'incolumità dei cittadini rimuovendo l'intera pianta se*

*pericolante o i rami pericolanti la cui caduta potrebbe determinare danni a persone o cose.*

*Nel caso in cui la vegetazione sia collocata in prossimità di strade, i proprietari, i locatari e i concessionari sono tenuti anche a rimuovere quelle parti che si protendono sulla carreggiata stradale o la invadono per altezze inferiori a 5 metri, o che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza o dalle angolazioni necessarie. In caso di mancato assolvimento a tale obbligo, il comune ha la possibilità di effettuare il lavoro direttamente, rimettendo le spese ai proprietari, locatari o concessionari inadempienti, oltre alla sanzione amministrativa prevista”.*

Ritenuto pertanto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di taglio delle piante lungo i bordi della Via Ai Ronchi in particolare al tratto di accesso al pozzo di acquedotto, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, anche in considerazione di fattori di rischio conseguenti alle cattive condizioni atmosferiche;

Richiamati:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. – *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* – che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine all'adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità;

- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. – *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* – che prevede che rientri nella competenza del Sindaco l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

- gli art. 6,7 e 29 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. – *Nuovo Codice della Strada* – alla luce del disposto del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

- il Regolamento Comunale per la tutela della sicurezza urbana;

## **ORDINA**

a tutti i proprietari e conduttori di terreni confinanti con la Via Ai Ronchi, di provvedere a quanto di seguito specificato:

- taglio di tutte le piante e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;

Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti improrogabilmente entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune e successivamente ripetuti almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta necessario.

## **AVVERTE**

Chiunque viola le disposizioni dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la tutela della sicurezza urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 per il quale è previsto il pagamento in misura ridotta di € 500,00 così come stabilito dalla delibera di Giunta Comunale n. 109 del 01.06.2018.

L'Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio dei suddetti interventi a spesa degli obbligati, ove non fossero eseguiti.

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante l'affissione all'albo pretorio on-line comunale

e pubblicata sul sito dell'ente ([www.comune.tradate.va.it](http://www.comune.tradate.va.it))

Che copia della stessa venga inviata:

- All'Ufficio Tecnico Comunale – Edilizia Privata e Lavori Pubblici
- Alla Polizia Locale perché verifichi l'osservanza alle disposizioni del presente atto
- Alla Tenenza dei Carabinieri di Tradate.
- Al Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate

#### INFORMA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. di Milano, nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione all'albo pretorio, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n°1 199).

**Sottoscritta dal Sindaco  
(CERIANI CLAUDIO)  
con firma digitale**

*Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.*